



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 12 maggio 2009, n. 245

D.Lgs. 59/2005 - AUTORIZZAZIONE Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata alla ECO.IMPRESA Srl, con sede legale in Ostuni (BR) alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli", per l'impianto complesso, ivi ubicato, (Cod IPPC 5.1. e 5.3.) di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L'anno 2009, addì 12 del mese di Maggio in Modugno (BA), presso l'Assessorato all'Ecologia

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IPPC-AIA,
ING. GENNARO ROSATO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f;

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio attraverso la P.O. AIA in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come Ufficio IPPC-AIA;

**ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO**

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”;
- Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti n. 246 del 28.12.06 “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione”;
- Legge Regionale n. 7 del 22 gennaio 1999 “Disciplina delle emissioni odorifere dalle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, così come modificata e integrata dalla L.R. n.17/07;
- la Legge Regionale n.29 del 31/10/2007: “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia.”;

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo;

vista la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società ECO.IMPRESA Srl avente sede legale in Ostuni (BR), alla Zona Industriale, Strada Comunale “Sansone-Monticelli”, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto complesso IPPC, ivi ubicato, per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il recupero e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, acquisita al protocollo del Settore in data 16 maggio 2007 n. 7667;

visto che l'impianto oggetto di AIA esercita le seguenti attività per la gestione rifiuti:

- D13 (raggruppamento preliminare);
- D14 (ricondizionamento preliminare);
- D15 (deposito preliminare);
- D9 (trattamento fisico-chimico);
- R13 (messa in riserva).

e che i quantitativi di rifiuti da gestire in impianto richiesti dal Gestore sono i seguenti:

- quantitativo giornaliero in ricezione: 250 (duecentocinquanta) tonnellate tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- capacità massima di stoccaggio: 1.000 (mille) tonnellate, di cui 400 (quattrocento) tonnellate di rifiuti pericolosi e 600 (seicento) tonnellate di rifiuti non pericolosi;
- potenzialità annua delle operazioni di stoccaggio e trattamento svolte in impianto: 54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 07.08.2007, prot. 12791 del 18.06.07;
visto che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione dell'annuncio, in data 25 giugno 2007, sul quotidiano a diffusione regionale "Nuovo Quotidiano di Puglia";

visto che il progetto presentato in AIA prevede un aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuti che possono essere accettati in impianto, dalle 150 tonnellate attuali autorizzate alle 250 tonnellate presunte e stabilito che per la tipologia delle attività dell'impianto il progetto dello stesso debba essere sottoposto a VIA;

preso atto della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n.317 del 27/05/2008 la con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n.11 del 12/04/200, Compatibilità ambientale sull'intervento proposto dal Gestore, con valutazione favorevole all'aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ricezione all'impianto (dalle 150 tonnellate/giorno già autorizzate alle 250 tonnellate/giorno richieste);

preso atto altresì:

? della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/11/2007 ed esaminata la documentazione integrativa richiesta in tale sede (verbali e documentazione in atti) da parte dell'Ufficio;

? del Sopralluogo effettuato in data 01/07/2008, previa convocazione degli Enti interessati nel procedimento, nel corso del quale emergeva la necessità di prevedere la chiusura dell'area destinata al processo di inertizzazione (verbali agli atti);

? della documentazione ed elaborati grafici integrativi "Planimetria e Prospetti dell'Impianto", trasmessi dalla Società, così come proposta inerente la chiusura dell'area destinata al processo di inertizzazione dei rifiuti ed esaminata la stessa in sede di Conferenza Decisoria tenutasi, previa convocazione, in data 27.10.08, con espressione del parere favorevole da parte dei presenti (verbale agli atti) con la sola richiesta, dell'espressione del parere da parte del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione;

? Del successivo rilascio del parere Favorevole del Servizio Rifiuti, con prescrizioni come da allegati A, B e C, parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che, in linea con gli obiettivi previsti dall'artt. 179 e 181 del DLgs 152/06 e s.m.i., si ritiene di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l'avvio a recupero di materia;

Dato atto, altresì, che:

- le prescrizioni tecniche contenute negli allegati documenti tecnici "Allegati A, B e C", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti nell'allegato 1 del DM 31.01.05, le condizioni, le prescrizioni ed i limiti riportati dovranno essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

- il presente provvedimento "sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

- l'allegato tecnico "Allegato A", parte integrante del provvedimento, contiene:

- Paragrafo 1.0: Identificazione dell'Impianto;

- Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;

- Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
- Paragrafo 4.0: Documenti progettuali acquisiti durante il presente procedimento;
- Paragrafo 5.0: Rifiuti da avviare alle operazioni di smaltimento o recupero;
- Paragrafo 5.1: Condizioni di esercizio;
- Paragrafo 5.2: Elenco Codici;
- Paragrafo 6.0: Prescrizioni di carattere generale;
- Paragrafo 6.1: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 7.0: Gestione acque;
- Paragrafo 7.1: Approvvigionamento acque;
- Paragrafo 7.2: Gestione acque meteoriche;
- Paragrafo 7.3: Gestione acque di processo;
- Paragrafo 8.0: Emissioni sonore;
- Paragrafo 9.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 10.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 11.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 12.0: Rischio di incidente rilevante;

l'allegato tecnico "Allegato B", parte integrante del provvedimento, contiene:

- Tabella Chimica Di Compatibilità

l'allegato tecnico "Allegato C", parte integrante del provvedimento, contiene:

- Sezione A : ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

A: Miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi;

- Sezione - B: ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

B: Miscelazione di rifiuti speciali pericolosi;

- Sezione - C: ELENCO CODICI RIFIUTO DA AVVIARE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE E INERTIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

C: Miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

- l'autorizzazione, rilasciata con il presente Atto, deve essere rinnovata ogni 6 anni, così come disposto dal D.Lgs 59/2005, art. 9, e s.m.i. in quanto il Gestore adotta un Sistema di Gestione per l'Ambiente (SGA) certificato da un Organismo terzo secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004;

- ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 del D.Lgs n. 59/05, sono a carico del gestore, le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;

preso atto che:

- il gestore ha provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: " i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, "Decreto Interministeriale sulle tariffe", è in fase

di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale e che si provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

- l'impianto oggetto del provvedimento amministrativo è soggetto alla presentazione ed accettazione delle garanzie finanziarie da prestare alla Provincia di Brindisi, nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare sono di seguito riportati:

- stoccaggio (deposito preliminare D15 e messa in riserva R13): 400 (quattrocento) tonnellate di rifiuti pericolosi e 600 (seicento) tonnellate di rifiuti non pericolosi, complessivamente pari a 1.000 (mille) tonnellate tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- trattamento annuo (raggruppamento preliminare D13, ricondizionamento preliminare D14 e trattamento fisico-chimico D9): 54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve tutte le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

di autorizzare la Società ECO.IMPRESA Srl, con sede legale in Ostuni (BR), per le attività 5.1. e 5.3. di cui al D.Lgs. n. 59/05, relativamente all'Impianto complesso IPPC per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), il recupero e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Ostuni (Br) alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli" che esercita le seguenti attività per la gestione dei rifiuti:

1. D13 (raggruppamento preliminare);
2. D14 (ricondizionamento preliminare);
3. D15 (deposito preliminare);
4. D9 (trattamento fisico-chimico);
5. R13 (messa in riserva).

Con i seguenti quantitativi:

- quantitativo giornaliero in ricezione: 250 (duecentocinquanta) tonnellate tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- capacità massima di stoccaggio: 1.000 (mille) tonnellate, di cui 400 (quattrocento) tonnellate di rifiuti pericolosi e 600 (seicento) tonnellate di rifiuti non pericolosi;

- potenzialità annua delle operazioni di stoccaggio e trattamento svolte in impianto: 54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- Considerato che, il linea con gli obiettivi previsti dall'artt. 179 e 181 del DLgs 152/06 e s.m.i., si ritiene di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l'avvio a recupero di materia;

Di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l'avvio a recupero di materia;

Le condizioni, prescrizioni e modalità, tutte riportate nel presente provvedimento e negli allegati tecnici,

che sono parte integrante del presente provvedimento;

Di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni pregresse rilasciate e riportate al punto 3.0 dell' "Allegato A";
- la presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, dovrà essere rinnovata ogni 6 anni, visto che il Gestore adotta un Sistema di Gestione per l'Ambiente (SGA) certificato da un Organismo terzo secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004;
- la Società dovrà adempiere a quanto prescritto nel presente atto e quanto contenuto negli allegati tecnici, che sono parte integrante del presente provvedimento;
- la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di Brindisi,, le Garanzie Finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18. Tali garanzie dovranno essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982, così come riportato al punto 3, "Allegato A" del predetto Regolamento.

Per la definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi, si riportano di seguito i parametri di riferimento nonché i tempi entro i quali la Società è tenuta ad adempiere, tenendo presente che la presentazione e l'accettazione delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del provvedimento:

- stoccaggio (deposito preliminare D15 e messa in riserva R13): 400 (quattrocento) tonnellate di rifiuti pericolosi e 600 (seicento) tonnellate di rifiuti non pericolosi, complessivamente pari a 1.000 (mille) tonnellate tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- trattamento annuo (raggruppamento preliminare D13, ricondizionamento preliminare D14 e trattamento fisico-chimico D9): 54.750 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta) tonnellate/anno tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

dette garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del presente provvedimento;

- la mancata presentazione delle garanzie finanziarie entro il termine suddetto, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A", punto 4, comma 2, del Regolamento Regionale n. 18/07;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le modifiche dell'impianto, secondo quanto previsto dell'art 10 del D.Lgs 59/05;
- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, che provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Ostuni;

di notificare il presente provvedimento alla Società Ecolmpresa srl, avente sede legale nel Comune di Ostuni (BR), alla Zona Industriale, Strada Comunale "Sansone-Monticelli" a cura del Servizio Ecologia;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni (BR), all'ARPA Puglia e Dipartimento Provinciale di Brindisi, alla ASL BR competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;
di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni (BR);

l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi e la Provincia di Brindisi, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato dall'Ufficio nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente f.f. Ufficio IPPC-AIA
Dott. Ing. Gennaro Rosato